



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 42 del 30-09-2017

OGGETTO: PROPOSTA DI AVVIO DEL PERCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE FRA I COMUNI DI CASTELLEONE E FIESCO.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Settembre alle ore 11:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BIGNAMI SELENE	Vice Sindaco	X	
MARCARINI CHIARA	Assessore	X	
Presenti - Assenti		3	0

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROPOSTA DI AVVIO DEL PERCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE FRA I COMUNI DI CASTELLEONE E FIESCO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017/2018/2019 ed il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data 12 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG finanziario 2017/2019;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Segretario Comunale;

Premesso che i Comuni di Castelleone e Fiesco hanno da tempo avviato un processo di associazione di funzioni e servizi sia in convenzione che in unione;

Considerato che, nell'ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo secondo i principi di decentramento e di sussidiarietà, i comuni sono i principali protagonisti dello sviluppo sociale e soggetti strategici per la competitività territoriale di ogni Regione;

Richiamate:

- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché, da ultimo, dalla legge n.56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. Legge Delrio) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- l'art. 1 comma 116 della legge su richiamata prevede che in caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione;
- il successivo comma 130 prevede, ancora, che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del T.U.E.L., il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla

data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Lo statuto del comune incorporante prevede che alla comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione;

- La Regione Lombardia, nel recepire quanto indicato dalla Legge Delrio, ha modificato, con legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016, la precedente legge n. 29 del 15 dicembre 2006;

Atteso che:

- il Comune di Fiesco è soggetto per legge agli obblighi di gestione associata obbligatoria, avendo una popolazione residente di 1.202 abitanti, al 31.12.2016 (dato Istat);
- le Amministrazioni di Castelleone e Fiesco intendono avviare un percorso, che preveda la predisposizione di uno studio di fattibilità, al fine di approfondire l'ipotesi di eventuale fusione per incorporazione dei due comuni, il cui costo dell'affidamento, a soggetto esperto in materia, sarà suddiviso fra le due Amministrazioni;
- tale approfondimento richiede la predisposizione di una analisi organizzativa e del contesto territoriale al fine di individuare la dimensione organizzativa e gestionale del nuovo Comune risultante dalla fusione, anche con attenzione all'ipotesi di ampliamento del progetto ai Comuni confinanti;
- lo studio dovrà dimostrare che la fusione, grazie alla messa in rete delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed all'adozione di logiche di polifunzionalità nel personale, permetterà maggiori economie di scala e, nel medio-lungo periodo, il miglioramento della qualità delle prestazioni di servizio, grazie all'attivazione di un processo di qualificazione e specializzazione del personale del nuovo Comune, nuove prospettive di ricerca di efficacia ed efficienza nell'organizzazione comunale, da cui non scaturirà una perdita dell'identità territoriale del Comune incorporato;
- oltre all'analisi dei contesti, tale incarico dovrà prevedere, altresì, incontri organizzati sul territorio, finalizzati ad informare /formare gli interlocutori sui vantaggi e le criticità della fusione, nonché sulle diverse modalità organizzative e sull'impatto immediato scaturente dalla fusione;
- le Amministrazioni, infatti, potranno deliberare in merito alla fusione per incorporazione in base all'esito del risultato scaturente dal referendum consultivo, attraverso il quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi ai sensi della vigente normativa e delle norme previste nel regolamento di ogni singolo Comune;
- nello specifico, l'affidamento dell'incarico di uno studio di fattibilità dovrà consistere nell'analisi dei vantaggi e svantaggi nell'ipotesi di fusione per incorporazione:

- analisi del territorio e della struttura organizzativa
- normativa e procedure
- incontri sui territori interessati
- proposte di modifiche e nuovo statuto
- accompagnamento all'eventuale iter di fusione per incorporazione da realizzarsi entro il
- evidenziazione delle criticità che potranno emergere, sia nella fase preliminare del percorso, sia nell'avvio della gestione del nuovo Ente;
- prospettive in termini di possibilità di innovazione e sviluppo dei servizi offerti;
- definizione dello schema organizzativo del costituendo Comune unificato, con particolare riguardo alla destinazione e all'utilizzazione del personale comunale dipendente;
- l'attività di supporto e di affiancamento dell'Amministrazione comunale nella rappresentazione dei risultati dello studio di fattibilità, nell'ambito di un percorso partecipativo con le istituzioni, i cittadini e i rappresentanti del territorio;

Dato atto che con determina n. 232 del 31 luglio 2017 il Comune di Castelleone affidava allo Studio CDA Studio Legale Tributario l'elaborazione del progetto di fusione da concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di intraprendere, in continuità con gli intendimenti espressi in premessa, il percorso che porterà alla indizione del referendum nei Comuni di Castelleone e Fiesco.

2. di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

DOPODICHE'

la Giunta Comunale dichiara, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 30-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate